

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO - L'AQUILA

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L'A.S. 2006/07 DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

(Art. 4, comma 2 lett. d), CCNL del 24-7-2003 e art. 3 CCNI 6-6-2006)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, efficacia e durata.....Pag. 2

Capo II -Adeguamento organici e definizione disponibilità

Art. 2 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità..... Pag. 2

PARTE SECONDA

Capo I – Norme comuni

Art. 3 - Domande e documentazione..... Pag.
4

Art. 4 – Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede..... Pag.
4

PARTE TERZA - DOCENTI ED EDUCATORI

Capo I – Docenti soprannumerari.

Art.5 - Individuazione soprannumerari..... Pag.
5

Art. 6 – Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità – Conferme DOP e DOS..... Pag.
5

Art. 7 - Formazione delle graduatorie provinciali - Utilizzazioni..... Pag.
5

Capo II - Particolari categorie di docenti

Art. 8 – Insegnanti di Religione Cattolica Pag.
6

Art. 9- Insegnanti in part-time..... Pag.
6

Art. 10 – Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali e DOS.....Pag. 6

Art. 11 - Articolazione delle utilizzazioni degli Insegnanti tecnico-pratici.....Pag. 6

Capo III – Docenti appartenenti a ruoli di esubero

Art. 12 – Indicazioni per le operazioni di utilizzazione.....Pag. 7

Capo IV - Messa a disposizione - Impiego del personale

Art. 13 - Personale interessato..... Pag. 7

Art. 14 - Provvedimento di messa a disposizione docenti in esubero..... Pag.
7

Art. 15 - Revoca della messa a disposizione.....Pag.
7

Capo V - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posto tra coniugi

Art. 16 – Assegnazioni provvisorie.....Pag.
8

Art.17- Scambio di posto fra coniugi.....Pag.
9

Capo VI– Docenti titolari di organico funzionale

Art. 18– Assegnazioni ai plessi degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia.....Pag.
9

PARTE QUARTA – PERSONALE A.T.A.

Capo I – Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità

Art. 19 - Definizione del quadro complessivo delle
disponibilità.....Pag.10

Capo II - Utilizzazione del personale

Art. 20 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede – Sequenza operativa.....Pag.11

Capo III – Criteri di utilizzazione degli Assistenti Amm.vi su posti di D.S.G.A.

Art. 21 – Posti disponibili..... Pag.12

Art. 22 – Criteri per la copertura dei posti.....
Pag.12

Art. 23– Presentazione delle domande.....
Pag.13

Capo IV – Assegnazioni provvisorie – Scambio posti tra coniugi

Art. 24 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A..... Pag.14

Art. 25 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A.....Pag.
14

Art. 26- Assegnazione del personale alle sedi associate, succursali, e plessi..... Pag.
14

PARTE V – NORMA FINALE

Art. 27 - Pubblicazione contratto – Norma di rinvio.....Pag. 15

<p style="text-align: center;">CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO PER L’A.S. 2006/07 CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.</p>

L'anno 2006, il giorno 4 del mese di luglio, in L’Aquila, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in sede di negoziazione decentrata regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello territoriale, rappresentata dal Dirigente Regionale dr. Sandro Santilli e presenti la dott.ssa Rita Vitucci, il dr. Sandro Liberatore, il dr. Lantino Romani e la dott.ssa Rita Sebastiani

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale sottoscriventi il presente contratto,

VIENE CONCORDATO

il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

oooooooooooo

PARTE PRIMA

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, efficacia e durata del contratto

1. Il presente contratto, assicurando trasparenza e certezza del rispetto delle procedure, individua i criteri di definizione del quadro complessivo delle disponibilità e le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2006/07 in attuazione ed a completamento di quanto stabilito nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 6 giugno 2006.

2. Esso ha validità fino alla sottoscrizione di successivo analogo contratto. Le parti si impegnano alla verifica degli effetti della disciplina concordata anche al fine di apportare per l'a.s. 2006/07 eventuali

adeguamenti.

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.

Capo II - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità

Art. 2 - Definizione quadro complessivo delle disponibilità

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3-7-2001, n. 255, convertito nella legge n. 333/2001, così come modificato dall'art. 2 del D.L. 25-9-2002, convertito nella legge n. 268/2002 si procede all'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, ivi compreso l'accorpamento e l'istituzione di nuove classi di competenza Dirigenti scolastici.

Le cattedre o posti sono, di norma, confermati come costituiti nell'organico di diritto; in presenza di spezzoni disponibili, le predette cattedre o posti possono essere ricostituiti a domanda o d'Ufficio, a partire dalla scuola di titolarità come segue:

- per le cattedre orario già costituite su scuole ricadenti nelle stesso comune: solo con completamento di ore disponibili nella scuola di titolarità, d'ufficio.
- Per le cattedre orario già costituite su scuole ricadenti in comuni diversi: con ore disponibili nella scuola di titolarità, in scuole ricadenti nello stesso comune di titolarità, **o in comuni più vicini rispetto a quelli di precedente completamento, a domanda.**

Le domande di costituzione delle predette cattedre-orario devono essere presentate in tempo utile, comunque, prima dell'inizio delle operazioni.

2. Ai soli fini dell'utilizzazione dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, su richiesta dei medesimi o d'ufficio, possono essere costituiti posti anche con contribuiti orari appartenenti a classe di concorso diversa da quella di titolarità, per la quale il richiedente è in possesso della relativa abilitazione all'insegnamento, e in subordine, del prescritto titolo di studio. Comunque vanno prioritariamente ricoperte le ore di insegnamento effettivamente disponibili sulla classe di concorso di titolarità.

3. E' consentita l'utilizzazione dei docenti in soprannumero su tre scuole ubicate anche in tre comuni diversi a richiesta e con il consenso degli interessati purché i comuni siano di facile raggiungibilità.

4. L'Ufficio Scolastico Regionale predispone attraverso i C.S.A il quadro complessivo delle disponibilità prima dell'inizio delle operazioni di mobilità annuale e fornisce, in via preliminare alle OO.SS a norma dell'art. 5 -comma 1, lett. b), del CCNL sottoscritto il 24-7-2003, tutti i dati conoscitivi relativi a:

A) Situazione degli organici della scuola materna, elementare e secondaria di 1° e 2° grado distinti tra personale docente ed A.T.A.;

B) Rapporto tra titolari ed eventuali esuberanti, divisi per ordine e grado di scuola e per classi di concorso;

C) Disponibilità e vacanze di organico articolate per ordine e grado di scuola, per classi di concorso, per tipologia di posto, nonché i posti nelle istituzioni educative.

6. Il quadro delle disponibilità a livello provinciale sarà definito dal Responsabile del CSA e sarà costituito da:

L'adeguamento degli organici alla situazione di fatto disposto dai Dirigenti scolastici a norma dell'art. 3 del D.L. n. 255 del 3-7-2001, convertito nella legge n. 333/2001, nel rispetto del D.M. n. 331/98, in particolare, per sdoppiamento di classi numerose o già costituite con parametri difformi a quelli previsti dal predetto D.M. n. 331/98 e per l'accorpamento delle classi ai sensi dell'art. 2 della legge 22.11.2002 n. 268;

- Posti di sostegno aggiuntivi stabiliti dal M.I.U.R., nonché quelli istituiti in deroga dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 40 –comma 1- della legge n. n. 449/97 e dell'art. 26 –comma 16- della legge n. 448/98;
- Disponibilità derivanti da rapporti di lavoro a tempo parziale, comandi, esoneri o semiesoneri di insegnanti vicari o in distacco sindacale, conferma di incarichi di presidenza, utilizzazioni ed esoneri concessi a qualsiasi titolo che determinano una disponibilità, o per mobilità intercompartimentale quando determina disponibilità prima dell'inizio delle operazioni;
- Eventuali nuovi progetti autorizzati dal Ministero dell'istruzione, ai sensi della C.M. n. 45 prot. 686 del 9.6.2006;
- Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria: tutti gli spezzoni che non hanno concorso a costituire cattedre e posti orario o che sono disponibili per l'intero anno scolastico anche a seguito di eventuali esoneri dal servizio di insegnamento;
- Disponibilità orarie derivanti dall'attuazione di strumento musicale nella scuola media;
- Posti di messa a disposizione per le operazioni di cui al presente contratto.
- Per quanto concerne i posti di lingua nella scuola primaria, i posti di lingua nella scuola secondaria di primo grado, i posti di educazione tecnica, si applicano le disposizioni di cui alla C.M. n.45, prot.n. 686 del 9.6.2006 e le norme in essa richiamate. Per gli spezzoni di L2 nella scuola primaria, per ogni 11 ore di insegnamento si attribuirà 1 ora di programmazione.
- Eventuali nuovi progetti autorizzati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della C.M. n.45 del 9.6.2006.

I Responsabili dei Centri Servizi Amministrativi effettuata la ricognizione di tutti i dati relativi ai posti disponibili secondo le tipologie elencate nel precedente comma 6., sono tenuti a dare apposita informazione alle OO.SS. provinciali a norma dell'art. 5 –comma 1- del CCNL 24-7-2003 sul quadro complessivo delle disponibilità in provincia di tutto il personale docente, educativo ed A.T.A., distinte per cattedra/posto o profilo professionale.

PARTE SECONDA

Capo I – Norme comuni

Art. 3 Domande e documentazione

- 1) Le domande di utilizzazione vanno presentate alla scuola di titolarità che le valuterà, aggiornandole all'a.s.2006/2007, in base al CCNI sulla mobilità del 29.12.2005 e al CCNI del 6.6.2006.
- 2) Le eventuali rinunce alle domande di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria vanno presentate ai C.S.A. e potranno essere prese in considerazione se perverranno in tempo utile e, comunque, prima dell'inizio delle operazioni.
- 3) I docenti in soprannumero o privi di sede e quelli DOP e DOS che non produrranno la domanda di utilizzazione saranno utilizzati secondo le modalità previste dal CCNI sulle utilizzazzioni.

Art. 4 - Modalità e procedure organizzative per l'assegnazione della sede

1. Ai fini dell'assegnazione della sede le parti concordano:

a) che l'U.S.R., ove lo ritenga utile, può disporre, per il tramite dei C.S.A., l'assegnazione della sede di servizio, sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, con procedura informatica o manuale sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie.

b) che il personale docente, educativo ed A.T.A. interessato alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria, in assenza di procedure automatizzate, potrà essere convocato o contattato tramite comunicazione alla scuola cui è in servizio.

2. Per garantire al personale certezza dei tempi, entro il 15 luglio saranno pubblicati, all'albo dei Centri Servizi Amministrativi e delle sedi distrettuali, i calendari delle operazioni eventualmente disposte per convocazione, compreso in linea di massima il calendario delle supplenze. Una copia dei calendari va inviata alle scuole ed alle OO.SS. provinciali anche a mezzo comunicazione in rete del Sistema Informativo. Eventuali modifiche, rese necessarie da esigenze oggettive, saranno rese note con le stesse procedure almeno due giorni prima delle convocazioni cui si riferiscono.

3. Eventuali nuove disponibilità di posti o cattedre sopravvenute dopo l'avvio delle operazioni di utilizzazioni e/o di assegnazioni provvisorie, saranno rese utili per il rientro nella scuola di ex titolarità del personale perdente posto o del trasferito in quanto soprannumerario nell'ultimo quinquennio anche in caso di assegnazione disposta con le operazioni già effettuate in scuole diversa da quella di ex titolarità. Ovviamente tale operazione è subordinata alla presentazione, in ogni anno del quinquennio, della domanda di trasferimento con l'indicazione della scuola di ex titolarità quale prima sede.

PARTE TERZA – DOCENTI ED EDUCATORI

Capo I - Docenti soprannumerari

Art. 5- Individuazione dei soprannumerari

1. Le scuole individueranno i docenti soprannumerari e compileranno le graduatorie in base alle disposizioni contenute nel CCNI sulla mobilità del 29-12-2005 cui si fa integrale riferimento.

Art.6- Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità – Conferme DOP e DOS

1-Qualora nella istituzione scolastica, da cui è stato disposto il trasferimento di un docente quale soprannumerario, si determini, per lo stesso anno scolastico e nei cinque anni scolastici successivi, per qualunque causa e in qualunque momento delle operazioni di utilizzazione, una disponibilità di cattedra o posto orario ovvero di un posto della medesima tipologia, il docente trasferito quale soprannumerario, qualora ne faccia richiesta, dovrà essere utilizzato nella istituzione scolastica di precedente titolarità.

2-Tale precedenza assoluta opera anche nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, nel caso in cui sia disponibile nella ex scuola di titolarità uno spezzone orario non inferiore a 6 ore che concorra a costituire una cattedra-oraria.

3-In caso di concorrenza tra docenti soprannumerari che intendono essere utilizzati nella scuola di precedente titolarità, l'utilizzazione spetta al docente ex titolare della scuola, il cui spezzone concorre con più ore alla ricomposizione del posto stesso, a prescindere dal punteggio.

4- L'utilizzazione spetta al docente con maggior punteggio in graduatoria, in caso che gli spezzoni che concorrono a costituire la cattedra-oraria siano con un numero uguale di ore.

5-I criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3 operano anche per i docenti DOP e DOS, in caso di richiesta di conferma nella scuola di servizio dell'A.S. precedente.

Art. 7 - Formazione delle graduatorie provinciali – Utilizzazioni

1. L'utilizzazione avviene sulla base di graduatorie compilate dai C.S.A. e distinte per posto o classi di concorso. Le graduatorie sono definite sulla base dei titoli posseduti di cui alla tabella di valutazione

“ALLEGATO I” annessa al CCNI del 6-6-2006 sulle utilizzazioni, per le parti relative ai trasferimenti d’ufficio. Il punteggio relativo alle esigenze di famiglia sarà evidenziato solo per il comune di ricongiungimento.

2. Per ciascuna tipologia di posto o per ciascuna classe di concorso si compila un'unica graduatoria nella quale saranno inseriti, con gli stessi punteggi già attribuiti dai capi di istituto, validati dai CC.SS.AA., tutti i docenti titolari di organico sede nella provincia dichiarati soprannumerari sull’organico adeguato alla situazione di fatto che chiedono di essere utilizzati in altra scuola/istituto. La suddetta graduatoria deve essere affissa all'albo dell'ufficio scolastico provinciale.

3. I docenti soprannumerari o appartenenti a classi di concorso o posti in esubero che aspirano ad ottenere l’utilizzazione su posti o classi di concorso diversi da quelli di titolarità, saranno inseriti nella graduatoria relativa al posto o alla classe di concorso di titolarità. Nella graduatoria di appartenenza, a fianco ai nominativi, saranno riportate le classi di concorso e/o posti richiesti, diversi da quelli di titolarità, secondo la sequenza indicata dagli interessati nella domanda di utilizzazione.

4. In tale graduatoria saranno compresi anche gli insegnanti, trasferiti quali soprannumerari dall'anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni e nei cinque anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti trasferiti d’ufficio sulla D.O.P., i quali chiedano l'utilizzazione, oltre che nella scuola da cui sono stati trasferiti, anche nelle altre scuole della sede (comune) di precedente titolarità e, in subordine, in sedi più vicine ad essa. I docenti titolari DOP saranno, altresì, inseriti nella specifica graduatoria DOP, con il punteggio ivi previsto, calcolato sulla base della relativa tabella annessa al contratto sulla mobilità. ai fini della eventuale conferma o, in subordine, per l’utilizzazione d’ufficio anche per altre classi di concorso purchè in possesso della relativa abilitazione o, in subordine, del titolo di studio; quest’ultima, nel caso in cui non ottengano una delle sedi richieste con la domanda di utilizzazione quali ex perenti posto nel quinquennio precedente. Specifiche graduatorie saranno compilate dal CSA per i docenti titolari DOS.

Capo II - Particolari categorie di docenti

Art. 8 - Insegnanti di Religione Cattolica

Le utilizzazioni, le assegnazioni provvisorie, le nomine in ruolo di religione cattolica saranno disposte a seguito di intese con le Diocesi d’Abruzzo, secondo le disposizioni di cui alla C.M. n. 523 del 13.4.2006, al D.M. n. 37 del 13.4.2006 e delle CC.MM. n. 1776 del 14.6.2006 e n. 1853 del 23.6.2006.

Art. 9 - Insegnanti in part-time

Si applicano le norme del Contratto Collettivo Nazionale del 6 giugno 2006.

Art. 10 - Particolari utilizzazioni docenti su scuole speciali e DOS

1. L’utilizzazione dei docenti della scuola secondaria di 2° grado titolari su D.O.S., in caso di contrazione di posti dell’area di appartenenza nell’istituto ove il docente è stato assegnato l’a.s. precedente, può essere disposta, a domanda, anche su tipologia di posto di area diversa, purchè in possesso del titolo di abilitazione e, ovviamente del titolo di specializzazione dopo aver accantonato i posti per le nomine in ruolo. Tale utilizzazione segue tutte le conferme dei docenti dell’ area di appartenenza e viene disposta nella fase delle nuove utilizzazioni.
2. le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie su posti di scuola speciale, di classi differenziali o di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato, sono disposte prioritariamente nei confronti di docenti in possesso dei relativi titoli

di specializzazione; in mancanza di docenti, anche a tempo determinato, in possesso dei titoli previsti, dette utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono disposte nei confronti di coloro che ne fanno richiesta nell'ordine:

- a) conferma sul posto del docente utilizzato/assegnato nell'anno precedente;
- b) nuova utilizzazione a domanda, in base al punteggio già attribuito nella graduatoria di utilizzazione sui posti di tipo comune.

Art. 11 Articolazione delle utilizzazioni degli insegnanti tecnico-pratici

1- Si applica quanto previsto dall'art.2 comma 100 del CCNI del 6.6.2006.

2- Gli insegnanti tecnico –pratici e gli ex assistenti di cattedra transitati nei ruoli degli IT P a norma dell'art.8, comma 3 della .124/99, possono essere utilizzati in attività didattiche di laboratori compatibili con i titoli posseduti e le esperienze maturate, anche in compresenza ed ausilio ai docenti di materie tecniche e scientifiche o in attività previste nel P.O.F., nel rispetto della C.M. n.28 del 3.2.2000.

Capo III - Docenti titolari in altre province

Art. 12 - Indicazioni per le operazioni di utilizzazione

1. Le utilizzazioni dei docenti provenienti da altre province possono essere disposte solo dopo aver accantonato il contingente di posti fissato dal Ministero dell'istruzione per le nomine a tempo indeterminato.

Capo IV - Messa a disposizione - Impiego del personale

Art. 13 - Personale interessato

1. Premesso che i posti a disposizione vanno definiti fino alla concorrenza dell'orario d'obbligo settimanale entro il limite di tre scuole avuto riguardo alla loro raggiungibilità, il quadro delle disponibilità di cui all'art. 2, in presenza di un numero di docenti da utilizzare superiore alle disponibilità di cattedre, così come stabilito dallo stesso articolo, è completato, con provvedimenti relativi alla messa a disposizione delle scuole, dei circoli o degli istituti, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, per attività inerenti al funzionamento di organi collegiali, nonché per le seguenti attività:

- realizzazione di programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili, tenuto conto delle situazioni di disagio economico e socioculturali;
- diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione dei nuovi ordinamenti e strutture curriculari;
- supporto per la progettazione educativa, valutazione dei processi formativi e di orientamento scolastico e professionale;
- coordinamento organizzativo-didattico di scuole aggregate ad istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo;

Art. 14– Provvedimento di messa a disposizione docenti in esubero

1. Il provvedimento di messa a disposizione, adottato dal Responsabile del C.S.A., nell'ambito del piano delle disponibilità di cui all'art. 2, deve indicare la scuola dalla quale il docente amministrativamente dipende. Tale provvedimento indicherà, per le scuole che hanno anche i corsi serali, l'eventuale

messa a disposizione sui corsi medesimi. Per il personale della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sarà indicata la scuola ove ha sede la direzione del circolo o dell'istituto comprensivo presso il quale il docente è messo a disposizione.

2. In tutti gli ordini e gradi di scuola, nei confronti dei docenti messi a disposizione, il dirigente contratterà con la RSU della scuola, all'inizio dell'anno scolastico, i criteri di organizzazione dell'orario di servizio.

3. L'utilizzazione dei predetti docenti avverrà, per le esigenze indicate precedente articolo, prioritariamente nell'ambito della scuola o, per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nell'ambito del Circolo didattico o Istituto comprensivo di appartenenza, purché la distanza tra i singoli plessi di utilizzo risponda al criterio della facile raggiungibilità con riferimento all'uso dei mezzi pubblici.

4. I suddetti docenti sono utilizzati nella scuola/circolo da cui amministrativamente dipendono per le sostituzioni dei docenti titolari della stessa tipologia di posto o della stessa classe di concorso ovvero di classe di concorso per la quale sono in possesso del titolo di abilitazione. Parimenti sono utilizzati sui posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, qualora la supplenza dovesse essere conferita a personale non di ruolo sprovvisto di titolo.

5. I docenti titolari a disposizione o su DOP non possono essere spostati dalla sede di assegnazione dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni se non a richiesta degli interessati. I docenti totalmente o parzialmente a disposizione possono essere assegnati o completare l'orario, col consenso degli stessi, con ore rese successivamente disponibili, nel rispetto dei criteri della facile raggiungibilità.

6. Il completamento dell'orario obbligatorio di insegnamento può essere disposto con ore di messa a disposizione con le seguenti modalità:

- prioritariamente in una delle scuole in cui si articola il posto -orario e, in subordine, in altre scuole, sulla base delle preferenze espresse dall'interessato nel modulo domanda.
- in subordine in altre scuole viciniori a quelle in cui si articola il posto -orario.
- l'amministrazione terrà conto del maggior numero di cattedre ricondotte a 18 ore presenti nelle scuole dove si intendono assegnare le ore a disposizione.

Art. 15 - Revoca della messa a disposizione

1. Premesso che, a norma dell'art. 461 del D.L.vo n. 297/94, non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, qualora dopo la conclusione di tutte le operazioni dovessero rendersi disponibili posti o cattedre di cui all'art. 2, per la copertura dei posti medesimi viene utilizzato il personale docente, messo a disposizione previa revoca della messa a disposizione stessa.

2. Tale provvedimento sarà adottato in ordine di priorità nei confronti:

- a) del personale già a disposizione della scuola/circolo/istituto dove si è verificata la nuova disponibilità;
- b) del personale messo a disposizione di scuole/circoli/istituti dello stesso ambito distrettuale;
- c) del personale messo a disposizione in altro in altro ambito territoriale.

Capo V - Assegnazioni provvisorie - Scambio di posto fra coniugi

Art. 16- Assegnazioni provvisorie

1. La domanda di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso e/o posti è aggiuntiva alla domanda di assegnazione per la stessa classe di concorso e/o posto dove si è titolari. Pertanto non si può presentare da sola ed è esaminata in subordine.

2. Le assegnazioni provvisorie provinciali dei docenti provenienti anche a altro ruolo, sono disposte con precedenza rispetto alla mobilità da fuori provincia.

3. La mancata indicazione nella domanda di assegnazione provvisoria della preferenza sintetica (comune

o distretto) di cui all'art.7, comma 5, del CCNI 6.6.2006 non può essere motivo di esclusione della domanda.

4. Nel caso in cui il numero delle scuole espresse nella domanda di assegnazione provvisoria coincida con il numero delle scuole presenti nel comune coincidente con le esigenze di famiglia, l'obbligo previsto dall'art. 7 – comma 5 – del C.C.N.I. 6.6.2006 si intende assolto. Nel caso in cui, invece, tale situazione non si verifichi, i CC.SS.AA. provvederanno a far integrare dagli interessati le domande di assegnazione provvisoria già presentate, secondo le precisazioni di cui alla nota ministeriale n. 1853 del 23.6.2006;

5 I docenti che hanno superato il periodo di prova nell'anno scolastico precedente a quello di assegnazione, possono chiedere l'assegnazione provvisoria per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza, purchè in possesso dei relativi titoli validi per la mobilità professionale.

6. I provvedimenti di assegnazione provvisoria su altri comuni, se richiesti, o la messa a disposizione nella sede (comune) di servizio del coniuge per mancanza di posti disponibili, riguardano i coniugi conviventi dei militari e del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza, per i quali ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 100/87 e dall'art. 8, punto VI, del CCNI del 6-6-2006, anche se hanno ottenuto il trasferimento in comune diverso da quello di servizio del coniuge.

7. La messa a disposizione del personale di cui al precedente comma 6. è disposta esclusivamente nella predetta sede di servizio del coniuge, anche per le attività previste dal predetto comma 1, anche quando il trasferimento d'autorità del coniuge intervenga dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria o dopo l'inizio dell'anno scolastico. L'assegnazione provvisoria potrà essere disposta per la sede viciniora quando non vi sono scuole esprimibili nella sede di servizio del coniuge militare.

Art. 17 - Scambio di posto fra coniugi

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue docenti di scuola materna o di scuola elementare assegnati a posti della stessa tipologia. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

2. Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi, o conviventi di fatto, di scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado entrambi assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

3. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Responsabile del Centro Servizi Amministrativi entro la data prevista dall'art. 1 del CCNI sulle utilizzazioni, e comunque entro il 31.7.2006;

4. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province le domande dovranno essere presentate, entro la medesima data, ad entrambi i Responsabili dei Centri Servizi Amministrativi interessati che le esamineranno di concerto.

5. Lo scambio di sede tra coniugi è considerato alla stessa stregua dell'assegnazione provvisoria sia ai fini dell'interruzione della continuità del servizio, che dell'assegnazione dei docenti ai plessi o scuole dei circoli/istituti che attuano l'organico funzionale.

Capo VI – Docenti titolari di organico funzionale

Art. 18 - Assegnazioni ai plessi degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia titolari, utilizzati o assegnati all'organico funzionale

1. Nel caso in cui il contratto d'istituto previsto dall'art. 6 – comma 2, lett. e) - del CCNL del 24-7-2003

non sia stato sottoscritto entro il termine che sarà fissato dal Direttore Regionale ai sensi dell'art.6 comma 4 del C.C.N.L., per l'assegnazione del personale docente ai plessi si applicano le disposizioni previste ai commi successivi del presente articolo.

2. All'inizio di ciascun anno scolastico, entro il 10 settembre, il capo d'istituto deve acquisire agli atti le domande, dei docenti titolari o assegnati sull'organico funzionale, intese ad ottenere l'assegnazione ad uno dei plessi o scuole appartenenti al circolo o istituto comprensivo, ivi compreso il plesso sede di circolo o istituto. Nelle predette domande di assegnazione, i docenti devono indicare, in stretto ordine di preferenza, tutti i plessi o scuole ricadenti nel circolo/istituto e richiedere, ove ne abbiano diritto, l'applicazione delle precedenzae previste ai successivi commi 4 e 6. Il Dirigente scolastico disporrà l'assegnazione dei docenti ai plessi o scuole per l'intero anno scolastico con provvedimento formale da portare a conoscenza degli interessati e delle RSU d'istituto.

3. Per l'assegnazione annuale ai plessi o scuole, si applicano le norme previste dall'art. 4 del CCNI sottoscritto il 6-6-2006 e dal presente articolo, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) In caso di disponibilità di posti nel singolo plesso o scuola pari al numero dei richiedenti, ai posti medesimi vengono assegnati i docenti che ne hanno fatto richiesta;

b) Nella ipotesi di aspiranti in numero maggiore rispetto ai posti destinati al singolo plesso o scuola le assegnazioni degli aventi diritto sono disposte dal Dirigente scolastico sulla base di apposita graduatoria formulata secondo la tabella di valutazione "ALLEGATO 1" annessa al citato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 6-6-2006 per le parti relative ai trasferimenti a domanda e con l'attribuzione del punteggio previsto al titolo II, lett. A), per il plesso o succursale ricadente nel comune di residenza, o ad esso viciniore, della persona di ricongiungimento. Verranno, quindi, assegnati ai singoli plessi o scuole, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda, i docenti con punteggio più alto ivi compresi i docenti già titolari nel circolo come specialisti di L2 trasferiti su posto comune, salva l'applicazione della precedenza assoluta di cui al successivo comma 4 e le precedenzae indicate al comma 6. I docenti che non hanno la titolarità nel circolo o istituto dell'organico funzionale, sono collocati in coda alla predetta graduatoria.

4. L'assegnazione viene disposta con precedenza a favore dei docenti già titolari del circolo o istituto comprensivo, rispetto a quelli che entrano a far parte dell'organico funzionale dall'inizio dell'anno scolastico. Tra i medesimi docenti già titolari, su richiesta degli interessati, l'assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza assoluta, nei confronti di coloro che vi risultavano in servizio nell'anno scolastico immediatamente precedente.

5. I docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dal 1° settembre, sono graduati, nell'ordine, secondo le seguenti distinte fasi di movimento in base alle quali sono stati destinati al circolo/istituto ed al punteggio provinciale riportato da ciascun interessato nell'ambito di ciascuna fase: 1) per trasferimento, 2) per utilizzazione, 3) per assegnazione provvisoria, 4) per nuova nomina a tempo indeterminato, 5) per nomina a tempo determinato. Per i punti 1 e 2 il punteggio è quello già attribuito, rispettivamente, per i movimenti e per le utilizzazioni, aggiornato al 31.8.2006. Per i punti 3 e 4 i punteggi vengono attribuiti sulla base della tabella sulla mobilità a domanda. Il personale a tempo determinato sarà graduato con il punteggio della graduatoria provinciale permanente. Partecipano alla fase di cui al punto 1) i docenti neotrasferiti nell'ambito del medesimo circolo didattico o istituto comprensivo da posto di sostegno a posto comune.

6. Le categorie di personale indicate all'art. 8, punti I, III e IV, lett.g), del CCNI del 6-6-2006 saranno inserite nella graduatoria di cui alla lettera c) del precedente comma 3, tra i docenti già titolari, ovvero tra i nuovi entrati a far parte dell'organico, nell'ambito della fase cui ciascuno appartiene, con il riconoscimento delle precedenzae previste nel medesimo art. 8, dopo coloro che hanno diritto alla precedenza assoluta di cui al precedente comma 4.

7. Le precedenzae di cui al comma 6, non si applicano per l'assegnazione della sede di servizio

nell'ambito dello stesso comune sede del circolo o istituto comprensivo.

PARTE QUARTA - PERSONALE A.T.A.

Capo I - Adeguamento organici e definizione quadro disponibilità

Art. 19 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità

1. Sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione, le parti concordano, ai fini della sistemazione del personale soprannumerario, si determinano i seguenti criteri per la definizione del quadro delle disponibilità:

a) rilevazione dei posti disponibili e/o vacanti di cui alle tabelle annesse al D.M. sugli organici ATA per l'anno scolastico 2006/07, compresi posti i cui titolari sono assenti in quanto distaccati sindacali ovvero per mandato politico o amministrativo, per servizio militare, per comando presso l'IRRE, per utilizzo presso l'U.S.R. e i C.S.A. ai sensi dell'art. 31, comma 6bis del D.L.vo n. 29/93, previa apposita autorizzazione del Ministero dell'istruzione, o per qualsiasi altra causa che comporti l'assenza del titolare presumibilmente fino al termine dell'attività didattica;

b) eventuali quote di posti aggiuntivi derivanti dall'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto da destinare ad istituzioni scolastiche per risolvere situazioni di difficoltà da parte delle stesse;

c) posti aggiuntivi derivanti dall'assegnazione di una o più unità di personale per effetto della presenza di personale ATA inidoneo sulla base dell'intesa a livello nazionale MIUR/OO.SS., previo successivo incontro a livello regionale;

d) eventuali posti aggiuntivi derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto degli assistenti tecnici, deliberati dalla giunta esecutiva a norma dell'art. 4 del suddetto D.M. n. 201 del 10-8-2000 e successive integrazioni sugli organici ATA e approvati dall'Amministrazione in ragione di una unità per ogni 36 ore settimanali di cui 24 ore effettive e 12 ore di attività di laboratorio.

e) qualora le unità di personale ATA da utilizzare siano superiori alle disponibilità come sopra definite, l'individuazione di posti viene determinata, in relazione all'esigenza funzionale delle istituzioni scolastiche e tenuto conto dei titoli d'accesso degli interessati, anche sulla base delle richieste delle medesime istituzioni, secondo il seguente ordine:

- alle esigenze amministrative degli Istituti comprensivi;
- alle esigenze amministrative dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione per gli adulti;
- ai progetti relativi alla dispersione scolastica, all'inserimento di alunni portatori di Handicap, all'educazione multiculturale, allo sviluppo delle attività multimediali di cui alla direttiva n. 318/95;
- alle attività integrative di cui alla direttiva n.133/96;
- alle esigenze dei laboratori, officine o reparti di lavorazione proposte dalle giunte esecutive delle istituzioni scolastiche non soddisfatte con la definizione di posti di organico in quanto inferiori ai parametri orari indicati alla precedente lett. d).

f) ricognizione dei posti vacanti e/o disponibili dei Direttori S.G.A. ai fini della copertura degli stessi ai sensi dell'art. 55, comma 3, del CCNL 24-7-2003 o degli artt. 21 e 22 del presente contratto.

Capo II - Utilizzazione del personale

Art. 20 - Modalità di utilizzazione e assegnazione di sede - Sequenza operativa

1. Al personale che ha ottenuto il passaggio da altra Amministrazione ai sensi dell'art. 30 del D. L.vo n. 165/01, viene assegnata la sede di servizio dopo il personale indicato al punto 10 dell'ALLEGATO 6 AL CCNI 6-6-2006.

2. L'accoglimento della richiesta di altra sede da parte del personale dichiarato inidoneo a mansioni del proprio profilo prof.le, è possibile se nella sede richiesta sono presenti non più di due unità di personale con condizioni di inidoneità.

3. Il personale trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nel quinquennio precedente ha diritto, in qualunque momento si renda disponibile, ad essere utilizzato con precedenza nella scuola di ex titolarità; a tal fine gli interessati hanno l'obbligo di indicare come prima preferenza nella domanda di utilizzazione detta scuola. In mancanza di posti nella scuola di precedente titolarità cui poter utilizzare con precedenza il personale soprannumerario (ad es. a seguito di soppressione della scuola), il personale medesimo, ha diritto ad essere utilizzato, a domanda, con precedenza in scuole della stessa sede (comune) di precedente titolarità o, in mancanza, in scuole di comuni vicini secondo le apposite tabelle disponibili presso i C.S.A. Tale precedenza opera anche su posti costituiti con ore di scuole diverse. In caso di concorrenza tra personale soprannumerario, il posto costituito con lo stesso numero di ore sarà assegnato al personale con maggior punteggio.

Capo III – Criteri di utilizzazione degli Assistenti Amm.vi su posti di D.S.G.A.

Art. 21 – Posti disponibili

1.I Responsabili dei CC.SS.AA. dispongono la copertura delle sottoelencate tipologie di posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi del successivo art. 23 con provvedimento di utilizzazione:

- a) posti disponibili, ovvero posti coperti da D.S.G.A. titolari, assenti dalla sede di titolarità, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi i posti dei D.S.G.A. destinatari dell'art.35, comma 6, della Legge 27.12.2002 n. 289;
- b) posti vacanti e disponibili, privi di titolare, da assegnare solo dopo l'eventuale esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'art.553 del D.L.vo n.297/94 relative all'ex profilo professionale di responsabile amministrativo.

2. Il Responsabile del C.S.A. potrà conferire l'incarico di cui al comma precedente nella sola ipotesi in cui il Dirigente scolastico non sia riuscito a disporre la sostituzione del D.S.G.A. ai sensi degli artt. 47 e 55, comma 2, del CCNL 24-7-2003 o dell'art. 7, comma 3, del CCNL 7-12-2005 con assistenti amm.vi appartenenti alla scuola. A tal fine il Dirigente scolastico comunicherà al C.S.A. la disponibilità del posto entro i termini indicati dal C.S.A. e, comunque utili ad assegnare l'incarico di DSGA entro il 31 agosto.

3. In caso di assenza temporanea o impedimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ove non fosse possibile la sostituzione ai sensi degli artt. 47 e art. 55, comma 2, suddetti e ai sensi dell'art. 7, comma 3 del CCNL 7.12.2005, il relativo posto verrà ricoperto dal Dirigente Scolastico con incarico fino al rientro del titolare secondo i criteri indicati al successivo art. 23, comma 2.

Art. 22 – Criteri per la copertura dei posti

1. Nei casi eccezionali in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del DSGA secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 55 del CCNL 24/7/2003 e dall'art. 7, comma 3, del CCNL 7/12/2005 o non sia stato possibile assegnare la reggenza da parte del Responsabile del C.S.A., sui posti vacanti e/o disponibili il Responsabile del C.S.A. conferirà l'utilizzazione ad un Assistente amm.vo in servizio a tempo indeterminato in altra scuola della provincia che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 24.

2. Nei casi di assenza del titolare, il capo d'istituto conferisce le funzioni di DSGA al personale Assistente amm.vo in servizio a tempo indeterminato in altre scuole della provincia, che ha presentato apposita domanda ai sensi del successivo art. 24, comma 3, solo nel caso in cui non sia stato possibile

effettuare l'utilizzazione del sostituto del DSGA a personale interno alla scuola.

3. A fini dell'assegnazione dell'incarico di sostituto del DSGA, il Responsabile del C.S.A. sui posti vacanti e/o disponibili, formula un'apposita graduatoria in base al punteggio spettante al 31-8-2006 agli Assistenti amm.vi di ruolo secondo la tabella di valutazione ALLEGATO 4 annessa al C.C.N.I. del 6-6-2006, con esclusione dei titoli previsti al punto II (esigenze di famiglia) della medesima tabella.

4. Nelle predette graduatorie ha diritto di precedenza all'assegnazione dell'incarico di DSGA l'Assistente amm.vo che ha già svolto precedenti incarichi di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con effettiva prestazione del servizio nel profilo a partire dall'anno scolastico 2000/01 in poi. In tale ambito ha priorità l'aspirante in possesso dei titoli culturali di cui al punto 3 dell'art.11bis del C.C.N.L. Nel caso in cui più aspiranti abbiano svolto la funzione nel predetto profilo professionale, la precedenza è data a coloro che hanno prestato servizio, anche in periodi diversi cumulabili tra loro, in misura maggiore nel profilo professionale di D.S.G.A..

5. Il Responsabile del C.S.A. assegnerà l'incarico di sostituto del DSGA all'Assistente amm.vo avente diritto, sui posti vacanti e disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 553 del D.L.vo n. 297/94 relative all'ex profilo prof.le di Responsabile Amm.vo, ovvero sui posti disponibili per l'intero anno scolastico, con nomina fino al 31 agosto.

6. Ai fini dell'assegnazione della sede di servizio, l'Assistente amm.vo che entra in diritto di nomina ha precedenza assoluta, a domanda sulla scuola richiesta, qualora abbia già svolto l'incarico di D.S.G.A..-

7. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei D.S.G.A. e fino al rientro in servizio del titolare, il Dirigente scolastico, ove non sia disponibile personale interno per la sostituzione, assegnerà l'incarico di sostituto del DSGA all'Assistente amm.vo di ruolo di altra scuola avente diritto in base alla graduatoria provinciale di cui al comma 3.

8. Gli assistenti amm.vi che accettano gli incarichi di cui ai precedenti commi 5 e 7 hanno l'obbligo di svolgerlo per l'intera durata della nomina.

9. Sui posti lasciati liberi dagli Assistenti amm.vi che svolgono la funzione di DSGA con nomina fino a termine dell'anno scolastico, i responsabili dei C.S.A. conferiscono le nomine con contratto a tempo determinato fino al termine dell'attività didattica (30 giugno).

10. Sui posti, invece, lasciati liberi da Assistenti amm.vi che svolgono la funzione di DSGA, all'interno della propria scuola o in altra scuola, i Dirigenti scolastici devono nominare supplenti temporanei ai sensi dell'art. 6 del D.M. 13-12-2000, n. 430.

Art. 23 – Presentazione delle domande

1. Gli Assistenti amm.vi di ruolo interessati a svolgere funzioni di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in scuole diverse da quella di appartenenza, anche per supplenze temporanee, ricadenti nella provincia di titolarità, possono presentare domanda, al C.S.A. entro i termini fissati dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale con apposita circolare. A tal fine la Direzione Regionale, per il tramite dei C.S.A., avrà cura di comunicare preventivamente alle scuole l'elenco dei posti vacanti e/o disponibili in provincia.

2. Gli Assistenti amministrativi, interessati alla presentazione delle domande di cui ai precedenti commi 1 avranno cura di documentare, anche con autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, i titoli di cui sono in possesso per l'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella di valutazione citata al precedente art. 23, comma 3, nonché l'eventuale servizio prestato con funzioni di DSGA, ai fini dell'attribuzione della precedenza prevista al comma 4 del medesimo art. 23.

3. Le domande degli Assistenti amministrativi a tempo determinato con nomina annuale possono essere prese in considerazione solo in caso di esaurimento delle graduatorie degli Assistenti amm.vi a tempo indeterminato. In tal caso i richiedenti saranno graduati in una graduatoria aggiuntiva a quella prevista dal precedente articolo secondo il punteggio conseguito nella graduatoria provinciale dalla quale hanno

conseguito la nomina a tempo determinato.

4. Gli Assistenti Amministrativi che hanno rinunciato all'incarico di DSGA per l'intero a.s. 2006/2007 nella scuola di titolarità o di servizio non potranno essere nominati in altre scuole della provincia.

5. La precedenza prevista dall'art. 23, comma 4, si applica anche per la formazione della graduatoria aggiuntiva provinciale per il conferimento degli incarichi annuali e temporanei, relative al personale a tempo determinato di cui al precedente comma 4.

Capo IV – Assegnazioni provvisorie – Scambio posti tra coniugi

Art. 24 - Assegnazioni provvisorie del personale A.T.A.

1. L'assegnazione provvisoria del personale ATA è disposta con le modalità di cui agli artt. 18 e 19 del CCNI 6-6-2006. Il C.S.A. di competenza provvederà a compilare la graduatoria provinciale degli interessati.

Art. 25 - Scambio di posto fra coniugi appartenenti al personale A.T.A.

1. A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi o conviventi di fatto, ambedue appartenenti al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

2. Le domande, documentate, dovranno essere presentate al Responsabile del C.S.A. entro la data prevista dall'art. 1 del CCNI sulle utilizzazioni e comunque entro il 31.7.2006.

3. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra posti di due diverse province, le domande dovranno essere presentate, entro i predetti termini, ad entrambi i Responsabili dei C.S.A. provinciali interessati, i quali, le esamineranno di concerto.

Art. 26 - Assegnazione del personale ATA alle sedi associate, succursali e plessi.

1. Nel caso in cui il contratto d'istituto previsto dall'art. 6 –comma 2, lett. e)- del CCNL del 24-7-2003 non sia stato sottoscritto entro il termine che sarà fissato dal Direttore Regionale ai sensi dell'art.6 comma 44 del C.C.N., per l'assegnazione del personale ATA ai plessi si applicano le disposizioni previste ai commi successivi del presente articolo.

2. All'inizio di ciascun anno scolastico, entro il 10 settembre, il capo d'istituto deve acquisire agli atti le domande, del personale ATA in servizio, intese ad ottenere l'assegnazione ad uno dei plessi o scuole appartenenti al circolo/istituto, ivi compreso il plesso sede di circolo o istituto. Nelle predette domande di assegnazione, gli interessati devono indicare, in stretto ordine di preferenza, tutti i plessi o scuole ricadenti nel circolo/istituto e richiedere, ove ne abbiano diritto, l'applicazione delle precedenze previste ai successivi commi 8, 9 e 10.

3. Ai fini dell'assegnazione del personale ATA ai plessi, sedi associate o succursali, i dirigenti scolastici, determineranno: per gli Assistenti amm.vi solo in presenza del magazzino, per gli Assistenti tecnici e per i Collaboratori scolastici, il numero dei posti da assegnare ai predetti plessi o sedi, attenendosi ai seguenti criteri:

- applicazione delle tabelle annesse al D.M. sugli organici ATA n. 201 del 10-8-2000, e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento ai dati delle tabelle medesime riferiti distintamente ad ogni singola sezione associata, succursale e plesso;
- assegnazione del personale assistente amministrativo solo in presenza del magazzino;

- assegnazione del personale assistente tecnico in presenza di laboratori, officine o reparti di lavorazione o altre esigenze di supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche;
- assegnazione del personale collaboratore scolastico ai plessi o sedi associate degli istituti comprensivi o circoli didattici ubicati anche in unico edificio scolastico.

4. Tali posti sono fissati in modo da assegnare il personale per le esigenze di funzionamento di durata annuale. Definito il quadro di dette esigenze, i capi d'istituto attueranno le procedure di informazione preventiva previste dall'articolo 6 -comma 2- del CCNL sottoscritto il 24-7-2003.

5. Ferma restando l'applicazione della precedenza di cui al comma 8 -seconda parte-, ai singoli posti sarà assegnato il personale che ne fa richiesta, secondo la posizione occupata dagli interessati nell'apposita graduatoria di circolo, scuola o istituto, formulata ai sensi della tabella di valutazione "ALLEGATO 4" al CCNI del 6-6-2006 per le parti relative ai trasferimenti a domanda e con l'attribuzione del punteggio previsto al titolo II, lett. A), per il plesso o sede associata ricadente nel comune di residenza, o ad esso viciniore, della persona di ricongiungimento; verrà, quindi, assegnato ai singoli plessi/scuole il personale con punteggio più alto, tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso dagli interessati nella domanda di assegnazione e delle eventuali precedenza spettanti ai sensi dei successivi commi 8. e 9. Il personale ATA che entra a far parte dell'organico dal 1° settembre, è graduato dopo i titolari già facenti parte dell'organico, nell'ordine, secondo le seguenti distinte fasi di movimento in base alle quali è stato destinato al circolo/istituto:

1) per trasferimento; 2) per utilizzazione, 3) per assegnazione provvisori,; 4) per nuova nomina a tempo indeterminato, 5) per nomina a tempo determinato. Per i punti 1 e 2 il punteggio è quello già attribuito, rispettivamente, per i movimenti e per le utilizzazioni, aggiornato al 31.8.2006. Per i punti 3 e 4 i punteggi vengono attribuiti sulla base della tabella sulla mobilità a domanda. Il personale a tempo determinato sarà graduato con il punteggio della graduatoria provinciale di cui all'art. 554 D. L.vo n. 297/94.

6. Le medesime disposizioni si applicano per l'assegnazione del personale ai corsi serali negli istituti di II° grado. In alternativa, su tali corsi, può essere attivato il criterio della turnazione di tutto il personale in servizio nell'istituto.

7. Nel caso di tardiva assegnazione o nomina a tempo determinato degli aventi diritto, rispetto alla data di cui al precedente comma 2, il dirigente scolastico riformulerà la graduatoria di istituto e l'assegnazione del personale ai plessi o sedi associate tenendo conto delle nuove assegnazioni e/o nomine.

8. L'assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza a favore del personale già titolare nel circolo o istituto, rispetto a quello che entra a far parte dell'organico dall'inizio dell'anno scolastico. Tra il medesimo personale già titolare, su richiesta degli interessati, l'assegnazione al singolo plesso o scuola viene disposta con precedenza assoluta, nei confronti di coloro che vi risultavano in servizio nell'anno scolastico immediatamente precedente; tale precedenza opera prima di quella prevista al successivo comma 9.

9. Le categorie di personale indicate all'art. 19 -punti I, III e IV, lett. f), del CCNI del 6-6-2006 saranno incluse, nella graduatoria di cui al precedente comma 5, con il riconoscimento della precedenza loro spettante. A tal fine, gli interessati, dovranno presentare la documentazione prevista dall'art. 9 del CCNI sulla mobilità sottoscritto il 21-12-2005.

10. Il personale destinato alle sedi associate, succursali e plessi, nonché alla sede centrale, vi resterà assegnato per l'intero anno scolastico. Saranno definiti, nella contrattazione d'istituto, le modalità e l'eventuale compenso spettante al personale spostato in altra sede in caso di momentanea ed inderogabili esigenze di servizio.

11. Le precedenza di cui al comma 9, non si applicano per l'assegnazione della sede di servizio nell'ambito dello stesso comune sede del circolo, scuola o istituto.

PARTE V - NORMA FINALE

Art. 27 – Pubblicazione contratto – Norma di rinvio

1. Il presente contratto sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a cura del dell'Ufficio Scolastico Regionale, entro 5 giorni alla stipula. Esso sarà pubblicato all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei Dirigenti scolastici in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie sottoscritto il 6-6-2006.

IL RAPPRESENTANTE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE REGIONALE
(Dott. Sandro Santilli)_____

IL RESPONSABILE CSA L'AQUILA

(dott.ssa Rita Viticci)_____

IL RESPONSABILE CSA CHIETI
(dott. Sandro Liberatore)_____

IL RESPONSABILE CSA TERAMO
(dott. Lantino Romani)_____

IL RESPONSABILE CSA PESCARA
(dott.ssa Rita Sebastiani)_____

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI REGIONALE

CGIL-SNS (P. Bonifaci)_____

CISL-Scuola (R. Pengue)_____

UIL-SCUOLA(E.Talieri)

SNALS-Confasal(P.Palmieri)_____